

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Responsabilità del legale: previsione probabilistica di contenuto tecnico-giuridico ed elementi probatori

L'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone. Tale giudizio va compiuto sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico.

NDR: in senso conforme Cass. 22376/2012 nonché, tra le tante, Cass. n. 9917/2010 e Cass. 3355/2014; in argomento si segnala di recente 8in commento a [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6859](#), SPINA, [Responsabilità dell'avvocato e giustizia predittiva](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2018 (tematica cui è stato dedicato il [I° Congresso Nazionale de La Nuova Procedura Civile: "La Giustizia Predittiva"](#)).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6862

Fatti di causa

hhhpropone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, in riforma di sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia, ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata dalla iiii nei confronti dell'avvocato iiii difensore di essa ricorrente nel giudizio - svoltosi presso il Giudice di Pace di Castelfranco Veneto (in primo grado) e presso il Tribunale di Treviso (in secondo grado) - conclusosi con la condanna della iiii al pagamento in favore di omissis della somma di Euro 5.145,67 (somma portata da fattura, della quale non si era riusciti a provare il pagamento).

Il Tribunale - premesso che la iiiveva lamentato l'omessa riproposizione, da parte dell'avvocato ii di istanza di verifica di sottoscrizione apposta per quietanza sulla detta fattura - ha evidenziato: che la iiii dimostrare la responsabilità dell'avvocato iiied il conseguente diritto al risarcimento del danno, avrebbe dovuto provare non solo che l'omessa riproposizione dell'istanza di verifica in appello avesse costituito un'omissione colposa del detto professionista ma anche che, se l'istanza di verifica fosse stata proposta tempestivamente, essa avrebbe dato esito positivo, dimostrando la provenienza della sottoscrizione da soggetto legittimato dalla parte creditrice; che l'istruttoria svoltasi in prime cure (con espresso riferimento, tra l'altro, alla esibita documentazione ed all'espletata prova per testi) non aveva consentito in alcun modo di ritenere dimostrato che l'istanza di verifica, se fosse stata proposta, avrebbe condotto ad esiti positivi; che, pertanto, la domanda risarcitoria doveva essere respinta per carenza di prova del nesso causale tra il preteso inadempimento ed il danno lamentato.

Resiste con controricorso iii

Ragioni della decisione

Con il primo motivo la iiii. 5 - l'omesso esame di un fatto storico decisivo; in particolare si duole che il Tribunale non abbia considerato, ai fini della responsabilità professionale, che l'avvocato iii non aveva informato essa ricorrente nè del gravame presentato da Prodeco Pharma avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castelfranco Veneto nè della conseguente sentenza di condanna emessa in grado d'appello dal Tribunale di Treviso; circostanze entrambe dedotte sin dall'atto di citazione in primo grado, ribadite in appello ed oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell'art. 216 CPC, e art. 2697 CC e ss., sostiene che il giudizio prognostico espresso dal Tribunale di Reggio Emilia sulla rilevanza e decisività dell'omessa riproposizione dell'istanza di verifica era da ritenersi in contrasto sia con le risultanze istruttorie sia con quanto precisato dal Tribunale di Treviso, che in sentenza aveva indicato come motivo di soccombenza della iii proprio l'omessa riproposizione dell'istanza di verifica.

Entrambi i motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.

In base a condiviso orientamento consolidato di questa Corte, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la

prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010); tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 CPC, n. 5, ("omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"); è vero, infatti, che, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorchè in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici (conf. Cass. 3355/2014, secondo cui "nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione).

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, correttamente il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha proceduto al su esposto giudizio prognostico, giungendo a ritenere, sulla base degli elementi probatori in atti (sui quali, come detto, il sindacato di questa Corte è ristretto alla sola omissione di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti), che, quand'anche si fosse proceduto a istanza di verifica, l'esito del giudizio non sarebbe mutato; nè può ritenersi che l'asserita mancata comunicazione, da parte dell'avvocato Y alla sua cliente X, del gravame proposto da omissis e della sentenza in grado di appello emessa dal Tribunale di Treviso, possa costituire fatto controverso e decisivo per il giudizio, non essendo stato neanche dedotto nè tanto meno dimostrato che, se la X fosse stata a conoscenza del proposto gravame o della conseguente sentenza del Tribunale, l'esito della lite sarebbe stato diverso.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.